

Partecipazione di FINEST al capitale di imprese estere⁸

Che cos'è

E' lo strumento che promuove gli investimenti delle imprese del Nord est dell'Italia nei Paesi dell'Europa Centro orientale e dell'ex URSS attraverso l'intervento della FINEST, che a tal fine può:

- acquisire quote di partecipazione di minoranza nel capitale di rischio di società estere partecipate da imprese italiane;
- concedere finanziamenti a medio termine sia per la costituzione o l'ampliamento di società estere da parte delle imprese italiane, sia per la realizzazione di accordi di collaborazione commerciale e/o produttivi promossi da queste ultime con partner esteri.

Beneficiari

Imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, ovvero imprese o società, aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione Europea, controllate da imprese residenti nelle Regioni citate. Viene data priorità alle piccole e medie imprese.

Limiti dell'intervento

- La quota di partecipazione acquisita dalla FINEST non può essere superiore al 25% del capitale di rischio della società estera (tale limite è elevato al 40% qualora partecipi all'iniziativa anche la SIMEST) e può essere detenuta per un periodo massimo di otto anni. Entro questo termine FINEST dovrà procedere alla cessione delle sue quote ai valori di mercato;
- il finanziamento agevolato, della durata massima di otto anni, può essere concesso nei limiti del 25% dell'investimento complessivo dell'impresa italiana nella società estera o dell'impegno finanziario derivante dall'accordo di collaborazione.

Procedura e tempi

L'operatore presenta direttamente alla FINEST il progetto di investimento o la richiesta di finanziamento, corredati da documentazione e da informazioni di carattere tecnico, industriale, economico, finanziario. A seguito dell'approvazione della delibera da parte del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione di FINEST, si procede alla stipula del contratto e all'acquisizione della partecipazione o all'erogazione del finanziamento.

⁸ Legge n. 19 del 9 gennaio 1991, art.2; Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 34 del 22 agosto 1991.